

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Sentenza penale irrevocabile di condanna: quale efficacia nel processo civile di risarcimento del danno?**

*Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.*

### **Tribunale di Trento, sentenza del 2.11.2015**

*...omissis...*

XXXX

Inoltre, gli istanti chiedevano che a titolo di danno patrimoniale per la perdita parziale della relativa capacità lavorativa, che il convenuto fosse condannato al pagamento di € 20.000,00, nonché a titolo di danno morale, a pagare € 6.610,50, ed a titolo di risarcimento per l'intervento estetico, a cui si sarebbe dovuta sottoporre, a pagare il complessivo importo di € 5.000,00 ed a rimborsare le spese per la perizia medico legale effettuata.

Si costituiva il convenuto xxx la sua responsabilità sul fatto accaduto, relativamente alle lesioni subite dalla minorenni e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice xx con la quale assumeva di essere assicurato al momento di verifica del relativo sinistro.

Il Giudice Istruttore disponeva il differimento dell'udienza fissata per consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa.

xxxxxxx

I convenuti chiedevano, peraltro, in via subordinata, che nella denegata ipotesi in cui la MA dovesse essere condannata a xxx pagamento di somme che questi sarebbe stato tenuto a pagare agli attori, a titolo di risarcimento dei danni, ridurre le pretese attoree secondo giustizia e secondo quanto risulterà provato, all'esito del giudizio.

In ogni caso, la compagnia assicuratrice chiedeva che venisse condannato il convenuto, al pagamento delle spese processuali nei confronti della compagnia assicurativa.

La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica, volta ad accertare le conseguenze dannose che si erano prodotte sulla minore danneggiata, anche in termini di irreparabilità eventuale, della lesione e della cicatrice, nonché con prove testimoniali, volte a stabilire quale fosse lo stato della minore dopo il sinistro vista la cicatrice rimasta.

La domanda risarcitoria delle parti attrici è fondata e merita pertanto accoglimento.

In primis, occorre rilevare che non vi è contestazione in merito al fatto illecito per come accaduto ed accertato peraltro, anche con sentenza passata in giudicato anche dal Giudice di Pace Penale di Cles che ha condannato il convenuto per reato ex art. 590 c.p. consumato ai danni della minore.

Del resto è la stessa giurisprudenza ad avere statuito che: "ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile" (Cass. 4.7.2011 n. 14648).

Orbene, su tali basi, deve affermarsi che nella condotta del convenuto, sono individuabili indefettibili elementi di colpa sotto il profilo della grave negligenza ed imprudenza del comportamento tenuto ed attuato tramite il lancio di una lattina di birra, non aperta ed in uno spazio aperto, senza prevedere la possibilità che la lattina potesse di per sé andare ad impattare verso soggetti presenti sul luogo del fatto.

Sono presenti pertanto indiscutibili elementi di colpa a carico del convenuto e conseguentemente il suo comportamento non può che essere valutato secondo il parametro della colpa grave.

Non sussistendo una contestazione del convenuto, in merito al fatto accaduto ed al relativo nesso di causalità, ritenuta sussistente una colpa grave del medesimo nella causazione del fatto illecito, deve essere rigettata la domanda di esclusione di operatività della garanzia assicurativa a favore del convenuto e conseguentemente dichiarare operativa la relativa richiesta di manleva.

La società assicurativa infatti ha ritenuto che il lancio della lattina sia avvenuto con dolo eventuale da parte del convenuto con la conseguenza che andava esclusa l'operatività della garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 1900 e 1917 cod. civ.

La relativa deduzione si rileva priva di fondamento, posto che non vi sono elementi tali da far ritenere che vi possa essere stata una volontà del convenuto nel voler colpire la minore, sotto il profilo della sussistenza di un dolo di natura eventuale, ma semmai una colpa cosciente consistente nella mancanza di volontà del relativo evento lesivo nei confronti della minore, ma nell'accettazione che il medesimo possa avvenire vista la violazione di regole cautelari e precauzionali.

In questo senso, si ritiene di dover aderire a quanto statuito dalla Corte di Cassazione che ha detto che: "in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Cass. Pen. SS. UU. 24.4.2014 n. 34383).

La condotta tenuta dal S., per come accertata nella sentenza penale di condanna e nella descrizione pacifica, di come il fatto addebitato al medesimo è avvenuto, non fa, pertanto,

ritenere che sia sussistente un dolo eventuale, ossia una volontà diretta al perseguimento della verifica di quell'evento delittuoso ed accettazione della possibile verifica dello stesso in termini di eventualità.

Ciò detto, deve essere condiviso quanto accertato dal C.T.U. in termini di riconducibilità della lesione al fatto illecito avvenuto ai danni della minore, così come in termini di permanenza del relativo danno estetico e conseguenze che la minore dovrà sopportare per la verosimile incidenza del danno in termini di allargamento dell'ineestetismo causatole.

Si può quindi passare a quantificare il relativo danno risarcibile, MB, nata il *omissis*, all'epoca del fatto illecito aveva anni 1 e mesi 7 ed in seguito al sinistro avvenuto in data 22 agosto 2004, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 5%; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per giorni 7, al 25% per giorni 15.

Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2014, che riportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.

Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di € 1.816,40 debitamente abbattuto c. 1 coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,995). Tale danno va liquidato sulla base dell'applicazione della tabella nell'importo complessivo di € 9.082,00

In relazione ai postumi permanenti accertati ai danni della minore, anche in termini di danno estetico e sulla base dell'accertamento effettuato da C.T.U. in merito al peggioramento in pejus della cicatrice e del relativo inestetismo, nonché sulla base delle conseguenze relazionali accertate in esito all'illecito, si ritiene di modificare l'importo complessivo del danno biologico da invalidità permanente aumentandolo del 50,00%; l'importo complessivo risultante da tale conteggio è pari a € 13.623,00.

Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

La invalidità temporanea parziale di giorni 7 al 75% va liquidata in € 632,63, quella di giorni 15 al 25% va liquidata in € 451,88.

A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.xxx l'importo complessivo di € 1.084,51.

In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di € 14.707,51.

Nel caso in esame va liquidata un'ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato.

Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico.

Il valore "tabellare" preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità "permanente", sia quello da invalidità temporanea.

La tabella del Tribunale Milano 2014 adotta il seguente criterio liquidatorio: la tabella 2014 incorpora in sé i valori medi liquidati dai giudici del Tribunale di Milano a titolo di "complessivo" danno non patrimoniale; una ulteriore personalizzazione va motivata con riferimento al caso specifico; nel caso di specie viene tenuto conto della gravità della colpa, dell'entità delle lesioni sofferte dalla danneggiata in termini di permanenza del relativo danno estetico e della sua verosimile accertata estensione con il progredire della sua crescita che risulta essere, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona della danneggiata come accertate in esito all'istruttoria, della durata dell'invalidità temporanea; si può equitativamente liquidare la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura di 1/4 del danno tabellare per un importo pari a € 3.676,88.

In totale a titolo ulteriore voce di danno non patrimoniale (c.d. personalizzazione) va liquidata la somma di € 3.676,88.

I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:

Danno biologico da invalidità permanente: € 13.623,00. Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2014 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2014).

Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori

omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. sez. III, 20-06-1996, n. 5680), che la rivalutazione delle somme liquidate, a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.

Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo, va fatta non alla data del fatto lesivo (22-08-2004), ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 22 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 13-09-2004.

La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 16,10% ed il danno alla data del 13-09-2004 è pari a € 11.429,33.

Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato nella misura di € 1.084,51.

Tale importo va riportato, in valori monetari, alla data di verifica del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata, in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 909,87.

Il danno morale è stato valutato nella misura di € 3.676,88; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di € 3.084,80.

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 27-10-2015.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovvero sia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).

Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti).

Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.

Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).

In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

Le somme dovute complessivamente sono le xx seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate in favore degli attori in complessivi 4.835,00 per diritti, oltre € 382,00 per spese, oltre imborso xxx come per legge, mentre a favore dei terzi chiamati in complessivi € 3.235,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

p.q.m.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità di xxxxx nella causazione del sinistro avvenuto in data xxxx condanna RS al pagamento nei confronti di xxx esercenti la responsabilità xxx, dell'importo di € 22.374,59 oltre interessi da deposito della presente

sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla minore xxxx danno non patrimoniale; condanna xxxxx (xxx xxxx a manlevare xx tenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla xxxxx xxxx delle spese processuali nei confronti degli attori che liquida in complessivi € 4.835,00 per diritti, oltre € 382,00 per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge; condanna RS al pagamento delle spese processuali nei confronti xxxx liquida in complessivi € 3.235,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile